

N. Sent.  
N. 23280/2013 Reg. Gen.

N°	CRON.
11 luglio 2014	
N°	REP.

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Milano

Sezione III Civile

in persona del Giudice Istruttore dr. Giuseppe Blumetti

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato,  
promossa con atto di citazione in data 15.3.2013 e decisa il giorno 25.6.2014

Tra

S. [redacted], rappresentata e difesa dall'avvocato [redacted] e  
dall'avvocato [redacted] per procura in margine all'atto di  
citazione e presso secondo domiciliata in Milano, Via [redacted] e n. [redacted]

- attore -

e

Morosinotto Elena, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefania Zanella per procura rilasciata in margine alla comparsa di costituzione e da se stessa in quanto avvocato e domiciliata in Milano, Via Lusardi n. 7 presso l'avvocato Emanuela Sala

- convenuta -

avente ad oggetto opposizione all'esecuzione

sulle conclusioni delle parti così formulate:

IL CASO.it

Motivi della decisione.

Le domande in questo processo proposte dalla signora [REDACTED] [REDACTED] risultano intese ad ottenere sia riconosciuta l'impignorabilità dei beni mobili cui si è riferito il pignoramento nei confronti della medesima signora [REDACTED] [REDACTED] promosso dalla signora Elena Morosinotto.

Con tali domande risulta pertanto essere stato dalla signora [REDACTED] [REDACTED] utilizzato lo strumento della opposizione all'esecuzione previsto dalle disposizioni del secondo comma dell'art. 615 c.p.c..

Le domande così proposte risultano essere state mantenute ferme dalla signora [REDACTED] [REDACTED] anche nelle conclusioni definitivamente formulate e del resto è configurabile la permanenza dell'interesse della medesima signora [REDACTED] ad ottenere una pronuncia in merito alla impignorabilità dei beni fatti oggetto del pignoramento invece promosso dalla signora Elena Morosinotto anche al fine di poter far valere l'eventuale pronuncia in tal senso ottenuta a fronte di un ipotetico futuro ripetuto esercizio dell'azione esecutiva da parte della signora Elena Morosinotto sugli stessi beni.

Si rileva dunque che, come si desume dal provvedimento in data 28.1.2013 assunto dal Giudice dell'Esecuzione nell'ambito del processo esecutivo originato dal suddetto pignoramento promosso dalla signora Elena Morosinotto, i beni sui quali tale pignoramento ha esplicato i suoi effetti risultano essere stati costituiti, secondo la dichiarazione resa dal terzo s.p.a. Mediolanum Vita, da due polizze denominate Europension n. 030001224344 e Medplus n. 03001522610: più precisamente i beni colpiti dal pignoramento promosso dalla signora Elena Morosinotto devono considerarsi costituiti dai

diritti di credito della signora [REDACTED] [REDACTED] verso la s.p.a. Mediolanum Vita destinati a rendersi esigibili alla realizzazione degli eventi o alle manifestazioni di volontà a tal fine previsti nei contratti di assicurazione cui le suddette polizze si riferiscono.

Ma se è pur vero che quei contratti risultano essere stati connotati da una funzione previdenziale, essendo prevista - secondo lo schema del contratto di assicurazione - una prestazione avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro a favore della signora [REDACTED] in caso di morte della stessa, tale funzione risulta avere una posizione secondaria rispetto alla funzione di investimento di denaro con esse attuato.

Basta al riguardo considerare che quei contratti risultano presentati dalla s.p.a. Mediolanum Vita - secondo la documentazione al riguardo prodotta dalla signora Elena Morosinotto - come mezzi di investimento, che nella proposta predisposta dalla s.p.a. Mediolanum Vita e fatta propria dalla signora [REDACTED] per la conclusione del contratto cui si riferisce la polizza denominata Medplus viene contrassegnato nelle "Informazioni sulle aspettative in relazione al presente contratto" quale "obiettivo di investimento" quello costituito dal "risparmio/investimento", che il contratto - di cui è prevista una durata annuale con rinnovo tacito di anno in anno - risulta collegato ad un rapporto di conto corrente intrattenuto dalla signora [REDACTED] [REDACTED] con la previsione della dipendenza della entità dei premi dal saldo del conto corrente e la previsione della dipendenza della entità della somma oggetto della prestazione dovuta dalla s.p.a. Mediolanum Vita dall'esito di investimenti.

Tutti questi elementi, sia considerati singolarmente sia soprattutto considerati

nel loro insieme, impongono di ritenere abbia netta prevalenza nel contratto cui si riferisce la polizza Medplus ed anche nell'analogo contratto cui si riferisce la polizza Europension il fine di investimento rispetto al fine previdenziale.

Va di conseguenza escluso valga per i diritti di credito originati da quei contratti l'impignorabilità sancita dalle disposizioni dell'art. 1923 c.c. per i diritti di credito relativi alle somme spettanti in base a contratti di assicurazione sulla vita.

L'opposizione proposta dalla signora [REDACTED] deve quindi essere respinta.

Per quanto riguarda l'onere delle spese per questo giudizio, devono ritenersi ricorrere giusti motivi - in considerazione dei peculiari aspetti della fattispecie anche sotto il profilo giuridico - per compensarle interamente tra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale, ogni contraria istanza disattesa,

respinge l'opposizione proposta da [REDACTED] in relazione al pignoramento nei suoi confronti promosso da Morosinotto Elena sui beni costituiti dalle polizze Europension n. 030001224344 e Medplus n. 03001522610;

compensa tra le parti le spese del giudizio.

Milano, 25.6.2014.

N°	CRON.
1-7-2014	
N°	REP.

Il Giudice

Giuseppe Blumetti

La presente sentenza è stata resa pubblica mediante deposito in Cancelleria  
OGGI

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
dr.ssa Antonella FRANCIOSI

1-7-2014

FATTO AVVISO TELEMATICO
IL 1-7-14
DA [Signature]